



REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO REGIONALE PER IL BILANCIO E LE FINANZE
DIPARTIMENTO REGIONALE BILANCIO E TESORO
RAGIONERIA GENERALE DELLA REGIONE
SERVIZIO VIGILANZA
Unità Operativa 6.2
Via Notarbartolo, 17 - 90141 Palermo
Telefono 091-7076824 - Fax 091-7076726
e-mail: lcalandra@regione.sicilia.it

Prot. n. 51265

Palermo, 27 OTT. 2006

Allegati n. 3

Oggetto: Art. 1, comma 173, L. 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria statale 2006) -
affidamento all'esterno di incarichi di studio, ricerca e consulenza: adempimenti prescritti.

Agli Enti Vigilati

Ai Collegi dei Revisori dei Conti c/o
gli Enti vigilati dalla Regione

LORO SEDI

E, p.c. All' On.le Presidente della Regione
Siciliana
Ufficio di Gabinetto
Palazzo D'Orleans

Agli On.li Assessori Regionali

Ai Dipartimenti Regionali

LORO SEDI

Si trasmette copia della nota prot. n. 232/CS del 6/10/2006 della Corte dei Conti - Sezione di Controllo per la Regione Siciliana (all. n. 1), concernente gli adempimenti per l'applicazione della normativa indicata in oggetto, affinché gli Enti vigilati dall'Amministrazione regionale si uniformino agli indirizzi ivi contenuti.


Con l'occasione, per completezza, si ritiene opportuno diramare direttamente agli Enti anche la deliberazione n. 4/AUT/06 della Sezione delle Autonomie della medesima Corte dei Conti, adottata nell'adunanza del 17/2/06 (all. n. 2), insieme alla direttiva emanata al riguardo dall'On.le Presidente della Regione prot. n. 4771-E.1/4 dell'11/07/2006 (all. n. 3).

Nel ricordare agli Enti la necessità di espletare gli adempimenti previsti, si invitano, altresì, i Sigg. Revisori dei conti a vigilare sulla puntualità degli stessi.


IL DIRIGENTE DELL'AREA
(dot. Luciano Calandra)



IL FUNZIONARIO DIRETTIVO
(rag. Maria Concetta Puccio)



RAGIONIERE GENERALE
(dot. Vincenzo Emanuele)





Palermo 08 OTT. 2006

Corte dei Conti
SEZIONE DI CONTROLLO
PER LA REGIONE SICILIANA
UFFICIO III

Al Sig. Dirigente generale
del Dipartimento regionale
bilancio e tesoro

PALERMO

Prot. N° 232/cs Allegati 4

e.p.c. All'assessore regionale al Bilancio e
alle finanze
Ufficio di Gabinetto

PALERMO

Oggetto: Art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 n. 266. Adempimenti consequenziali.


Facendo seguito a quanto già osservato dalla Corte in sede di relazione sul rendiconto generale della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2005, ed in adempimento dell'obbligo imposto dalla surrichiamata normativa, si invita l'Amministrazione regionale al puntuale e tempestivo invio a questi uffici di tutti i provvedimenti di conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca, nonché degli atti relativi a spese per relazioni pubbliche, convegni mostre e pubblicità e rappresentanza di importo superiore ai 5000 euro.

Onde consentire alla Corte l'espletamento del controllo sulla gestione, cui è finalizzato l'obbligo di invio, si ritiene - come peraltro precisato anche dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti nell'adunanza del 17 febbraio 2006 (che si allega in copia) in ordine alle "linee guida per l'attuazione dell'art. 1 comma 173 della legge finanziaria per il 2006 nei confronti delle Regioni e degli EE.LL." - che l'invio debba riguardare non l'atto di spesa "stricto sensu" bensì il provvedimento conclusivo del procedimento amministrativo di conferimento dell'incarico, contenente l'impegno o l'autorizzazione alla spesa.

Analogamente, nel caso di spese per rappresentanza mostre e convegni, l'invio dovrà essere limitato al provvedimento, avente natura conclusiva del procedimento, attraverso cui si è manifestata la volontà dell'Amministrazione ed è stata impegnata la relativa somma.

Quanto poi alla tempistica dell'invio, in assenza di specifica previsione di legge in tal senso, si ritiene opportuno che l'elenco dei provvedimenti - possibilmente distinto per tipologia di atti (consulenze, ricerca e studio, rappresentanza, convegni etc.) - venga inviato alla Corte con cadenza mensile unitamente alla copia dei provvedimenti adottati nel corso del mese di riferimento.

Nel ribadire l'esigenza di corrispondere tempestivamente agli invii in questione, si resta in attesa degli elenchi e degli allegati provvedimenti sia per il mese di settembre 2006 che per i trascorsi mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge finanziaria (gennaio 2006).



Il Magistrato
Dott.ssa Ljéa Centro

Regione Siciliana - A



Dipartimento Bilancio e Tesoro

Nr.050148 Del 23/10/2006

Cl. # A01B

SEZIONE DELLE AUTONOMIE
nell'adunanza del 17 febbraio 2006

Sono presenti i magistrati:

Presidente:

Francesco STADERINI

Presidenti di Sezione:

Giuseppe Salvatore LAROSA, Massimo VARI

Presidenti di Sezioni Regionali:

Francesco DE FILIPPIS, Vittorio ZAMBRANO, Ivo MONFELI,
Francesco BATTINI, Bartolomeo MANNA, Francesco
MANGANELLI, Mario GIAQUINTO, Raffaele SQUITIERI, Salvatore
GRECO, Gian Giorgio PALEOLOGO, Giovanni BENCIVENGA,
Glauco DE SETA.

Supplenti:

Cons. Giuseppantonio STANCO, Cons. Antonio CARUSO, Cons.
Maria Paola MARCIA, 1^a Ref. Paola COSA, Ref. Francesco
TARGIA, Ref. Maria Teresa D'URSO

Consiglieri:

Giuseppe RANUCCI, Enrico MAROTTA, Giovanni SFERRA, Rita
ARRIGONI, Luigi Pietro CARUSO, Andrea LIOTTA, Teresa BICA,
Francesco PETRONIO, Maria Luisa DE CARLI, Maria Teresa
POLITO, Carmela IAMELE, Elio BERARDUCCI, Vincenzo GUIZZI,
Enrico FLACCADORO, Cinzia BARSISANO.

con l'intervento, in qualità di Segretario, del collaboratore amm.vo Costanza CARRIERO

Visto l'art. 7 della legge 5 giugno 2003, n. 131;

Visto l'art. 9 della deliberazione delle Sezioni Riunite del 16 giugno 2000, n. 14, recante
il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti, come
modificato dalla deliberazione delle Sezioni Riunite 3 luglio 2003, n. 2, pubblicata sulla
Gazzetta Ufficiale del 26 luglio 2003, n. 163;

Vista la nota in data 2 febbraio 2006 con la quale, d'ordine del Presidente della Corte
dei conti, la Sezione delle Autonomie è stata convocata per la seduta odierna;

Udito il relatore Consigliere Elio Berarducci;

Dopo ampia ed approfondita discussione,

Delibera

di approvare l'unito documento, che fa parte integrante della presente deliberazione,
riguardante:

...delibera il ...
...delibera il ...
...delibera il ...

Così deliberato nell'adunanza del 17 febbraio 2006.

IL RELATORE
Elio Berarducci

IL PRESIDENTE
Francesco Staderini

Depositata in Segreteria il giorno 2 marzo 2006

Il Dirigente Generale
Eleonora Adornato

La legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) ha modificato l'art. 1, commi 9, 10, 56 e 57 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005) nei confronti delle Regioni e degli enti locali.

La legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria per il 2006) all'art. 1, comma 173, prevede che "gli atti di spesa relativi ai commi 9, 10, 56 e 57 di importo superiore ai 5.000 euro devono essere trasmessi alla competente sezione della Corte dei conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione".

Si tratta di un obbligo cui sono soggetti anche le Regioni e gli enti locali, come reso evidente dal contenuto generale della disposizione di cui al comma 173, nonché dal combinato disposto del comma medesimo con il successivo comma 175, che richiama la competenza delle sezioni regionali di controllo della Corte dei conti.

Il comma 173 pone, comunque, problemi piuttosto complessi se inserito nella stratificazione delle disposizioni legislative approvate negli ultimi diciotto mesi nella medesima materia e letto alla luce della giurisprudenza costituzionale già formatasi al riguardo, con l'ulteriore conseguenza di determinare profili applicativi diversi a seconda che venga riferito alle amministrazioni centrali, alle Regioni o agli enti locali.

Per evidenti ragioni di competenza, le osservazioni che seguono sono limitate all'analisi dell'impatto della normativa sul controllo della Corte sulle Regioni e sugli enti locali.

Va preliminarmente osservato come la nuova disciplina della legge finanziaria per il 2006 sostituisca ed abroghi, per evidenti motivi di incompatibilità, l'art. 1, commi 11 e 42 della legge n. 311 del 2004 (legge finanziaria per il 2005).

Deve, poi, essere chiarito il valore del rinvio contenuto nel comma 173, ai commi 9, 10, 56 e 57 con riguardo alle Regioni e agli enti locali.

Non può esservi dubbio circa il fatto che tale rinvio debba ritenersi limitato alla sola individuazione della tipologia degli atti da trasmettere alla Corte, per effetto di quanto disposto dai commi 12 e 64 della medesima legge finanziaria per il 2006 in ordine alla non applicabilità a Regioni ed enti locali delle predette disposizioni.

Quanto alla natura degli atti soggetti all'obbligo di trasmissione alle competenti sezioni regionali di controllo, va osservato come con la legge n. 266/2005 sia stata modificata la formulazione adottata nella già richiamata, analoga norma della legge finanziaria per il 2005, che prevedeva l'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti di tutti gli atti di conferimento di incarichi di studio, ricerca e consulenza. Occorre di conseguenza chiedersi quali siano gli effetti della diversa formulazione della norma

... 2005, con le spese del 2006, il comma 10 della legge se l'oggetto fosse limitato all'atto formale di spesa, la trasmissione di esso, spesso, non consentirebbe la conoscenza del provvedimento amministrativo che ne costituisce il titolo e limiterebbe l'eventuale controllo della Corte al profilo strettamente finanziario.

Peraltro, si deve rilevare che la stessa sistematica dei controlli contabili tende a separare l'attività di amministrazione, che si traduce in una decisione di spesa, dalla fase contabile, che attiene alla sua attuazione in termini finanziari. Ne consegue che ove si accedesse alla tesi di una separazione tra le due procedure, la diversità di formulazione implicherebbe una modifica normativa di notevole rilievo ai fini dell'attività della Corte, in quanto la trasmissione avrebbe ad oggetto non più il provvedimento, bensì il solo atto di spesa ordinativo del pagamento.

Questa soluzione non sembra accoglibile in quanto:

- a) la trasmissione dell'atto di spesa può ingenerare incertezza sull'entità complessiva della stessa, perché non è infrequente, in questi casi, la corresponsione in più soluzioni della somma stabilita;
- b) l'acquisizione dei soli "atti di spesa" è elemento insufficiente rispetto all'obiettivo dichiarato dalla norma, che è quello di attivare il controllo successivo di gestione da parte della Corte;
- c) costituirebbe un adempimento gravoso quanto inutile, considerato che non è previsto per Regioni ed enti locali alcun limite di spesa.

Di conseguenza, appare più rispondente alla *ratio* della norma ritenere che l'atto di spesa debba essere trasmesso solo quando la spesa stessa non sia preceduta da un corrispondente atto di impegno o, comunque, di autorizzazione. Ipotesi, questa, che può verificarsi frequentemente in relazione alle nuove tipologie di spesa oggetto di controllo e che sta alla base della diversa formulazione adottata dal legislatore.

Va, infatti, rilevato che il comma 10 della legge finanziaria per il 2006, innovando la preesistente legislazione, inserisce tra gli atti da trasmettere alla Corte anche quelli relativi alle spese per convegni, mostre, pubblicità, relazioni pubbliche e spese di rappresentanza. Al riguardo non dovrebbero sorgere dubbi interpretativi sulla dizione "convegni, mostre e pubblicità".


Si presenta, invece, problematica l'indicazione dell'ambito di applicazione alle spese di rappresentanza e alle relazioni pubbliche, per almeno due profili. Il primo attiene alla difficoltà oggettiva di individuare il confine tra "rappresentanza" e "relazioni pubbliche", trattandosi di concetti in buona parte sovrapponibili. Il secondo, per la circostanza che spesso a questo tipo di spesa non corrisponde una articolazione

... e, in attesa di un chiarimento, si è disastata il rinvio di
alla fine di concretizzare i singoli provvedimenti di spesa.

In considerazione di ciò è da ritenere, adottando una linea pragmatica, che debbano essere trasmessi tutti i provvedimenti (o atti di spesa) che autoqualificano le spese come "rappresentanza" o "relazioni pubbliche" ed imputano le medesime ad uno specifico capitolo di bilancio, ovvero rientrano, in ogni caso, nella definizione che delle stesse ha elaborato la giurisprudenza della Corte dei conti.

In sintesi, da questa complessa vicenda normativa e giurisprudenziale si deve ritenere che:

- a) l'obbligo di trasmissione di cui al comma 173 si applica anche alle Regioni e agli enti locali, in quanto il rinvio ai commi 9, 10, 56 e 57 identifica la tipologia degli atti da inviare e non i soggetti obbligati e, quindi, non è invocabile, in questo caso, la norma di salvaguardia fissata dai commi 12 e 64, il cui valore precettivo si esaurisce nell'esclusione di tetti e limiti alle spese in questione;
- b) la trasmissione riguarda i provvedimenti d'impegno o di autorizzazione e gli atti di spesa, questi ultimi solo quando adottati senza un previo provvedimento;
- c) l'obbligo di invio riguarda i provvedimenti e gli atti di cui sopra in quanto comportino, singolarmente nel loro ammontare definitivo, una spesa eccedente i 5.000 euro;
- d) l'obbligo si estende anche ai Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, poiché il comma 173 non ha confermato la esenzione prevista dal non più vigente comma 42 della legge n. 311/2004;
- e) la trasmissione deve avvenire alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti per l'esercizio del controllo sulla gestione da effettuare con le modalità e secondo i principi e i procedimenti propri del controllo medesimo.



Prot. n. 6743- E.1/1 del 7 LUG. 2006

OGGETTO: Adempimenti prescritti dall'art. 1, comma 173, della legge 23 dicembre 2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) con riferimenti ai commi 9, 10, 56 e 57 del medesimo articolo 1 della stessa legge.

ASS. REG. BILANCIO E FINANZE Dipartimento Bilancio e Tesoro Regione Generale della Regione
18 LUG. 2006
POSTA IN ARRIVO

*Agli Assessorati regionali
Uffici di Gabinetto*

*Ai Sigg.ri Dirigenti Generali
Loro sedi*

*Agli Uffici alle dirette dipendenze
Sede*

*Agli Uffici speciali
Sede*

Nel trasmettere copia della deliberazione n. 4/AUT/06 della Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti adottata nell'adunanza del 17.2.2006, deliberazione con la quale sono state approvate "le linee guida per l'attuazione dell'art.1, comma 173, della legge n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) nei confronti delle Regioni e degli enti locali" si rammenta l'obbligo di trasmissione alla Corte, per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione degli atti di spesa (e, ove esistenti, dei provvedimenti d'impegno o degli atti di autorizzazione) relativi ad incarichi di consulenza conferiti a soggetti estranei all'Amministrazione, a relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza. Tale obbligo, come puntualizzato dalla stessa Corte, va esteso anche agli enti vigilati dell'Amministrazione regionale.

Si confida, pertanto, in un puntuale adempimento del predetto disposto legislativo, in ordine al quale utili orientamenti ed indicazioni esplicative sono rinvenibili nelle predette linee guida.

Sarà cura degli Assessorati in indirizzo trasmettere la suddetta deliberazione anche agli Uffici speciali di propria pertinenza.

Il Presidente
Salvatore Cuffaro